

A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.843020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

REGIONE PIEMONTE

**AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
OMEGNA**

**IL DIRETTORE GENERALE
(Nominato con DGR n. 37-1365 del 27/04/2015
e successivamente prorogato con DGR n. 25-6772 del 20/04/2018)**

DELIBERAZIONE N. 553 del 31 MAGGIO 2018

O G G E T T O	SOCIETA' MISTA CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE C.O.Q. - DEFINIZIONE SCHEMI ATTI SOCIETARI PER CONVERSIONE GESTIONE SPERIMENTALE IN GESTIONE ORDINARIA
---------------------------------	--

L'anno duemiladiciotto il giorno TRENTUNO

del mese di MAGGIO in OMEGNA,

IL DIRETTORE GENERALE

- **Dott. Giovanni Caruso**

coadiuvato da:


- **Dott. Antonino Trimarchi**

DIRETTORE SANITARIO

- **Dott. Antonio Jannelli**

DIRETTORE AMMINISTRATIVO





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

L'estensore dell'atto

Cristiana Sogni
Sig.ra Cristiana SOGNI

Omegna, li 30.05.2018

Il responsabile del procedimento

Cinzia Meloda
Avv. Cinzia MELODA

Omegna, li 30.05.2018

Riservato alla S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio per la registrazione della spesa:

data _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni
a Bilancio derivanti dal provvedimento
Il Direttore SOC GEP
(Dott.ssa Manuela Succi)

Beneficiario _____ € _____

Beneficiario _____ € _____

Beneficiario _____ € _____

Annotazioni eventuali:



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Giovanni Caruso

(Nominato con DGR n. 37-1365 del 27/04/2015

e successivamente prorogato con DGR n. 25-6772 del 20/04/2018)


Nella data sopraindicata, su propria iniziativa, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017.

PREMESSO

- che con D.G.R. n. 69-5191 del 28 dicembre 2012 la Giunta regionale ha accolto la richiesta dell'ASL VCO, di cui alle deliberazioni n. 180 del 20 luglio 2012 di oggetto "Deliberazione n. 296 del 13.06.2011 avente per oggetto "Programma di Sperimentazione Gestionale Centro Ortopedico di Quadrante – Ospedale Madonna del Popolo di Omegna SPA - Relazione a Regione Piemonte risultati avviata fase di sperimentazione ex art. 9 bis c. 3 D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i." – Integrazione Relazione" e n. 436 del 18 dicembre 2012 di oggetto "Società mista Centro Ortopedico di Quadrante C.O.Q. – assetto organizzativo e profilo funzionale – Presa d'atto rilievi Direzione Sanità Regione Piemonte" e, pertanto, ha autorizzato la trasformazione della gestione sperimentale dei servizi in gestione ordinaria, ai sensi dell'art. 23 comma 6 della legge regionale 12/2008 e s.m.i., relativa alla S.p.A. "Centro Ortopedico di Quadrante" per la gestione del presidio ospedaliero "Madonna del Popolo" di Omegna, società partecipata dall'ASL VCO nella misura del 51% del capitale sociale;


- che con la citata D.G.R. 69-5191 la Regione, ai sensi dell'art. 23 comma 8 L.R. 12/2008 e s.m.i. e dell'art. 9 bis D.Lgs. 502/92 e s.m.i., definiva le condizioni, i vincoli, i principi e gli elementi di garanzia nel rispetto dei quali dovrà operare la società COQ S.p.A. Veniva altresì demandato all'ASL VCO l'adeguamento dello statuto e degli atti e patti parasociali, in conformità alle indicazioni di cui alla citata D.G.R. n. 69-5191 del 28 dicembre 2012, nonché l'adozione degli atti stessi previa verifica da parte del competente Assessorato regionale della coerenza con i principi e le indicazioni contenute nel provvedimento di conversione;

- che con Deliberazione n. 445 del 29 ottobre 2013 del Direttore Generale di oggetto "Società mista Centro Ortopedico di Quadrante C.O.Q. – Inoltro schema atti societari per conversione gestione sperimentale in gestione ordinaria", l'ASL VCO provvedeva all'inoltro dello schema degli atti societari relativi alla Società mista C.O.Q. S.p.A. che venivano sottoposti al "Gruppo di Lavoro regionale per il monitoraggio, la verifica ed il controllo delle sperimentazioni gestionali ex art. 9 bis D.Lgs. 502/92 e s.m.i." istituito con D.D. n. 410 del 18.06.2012, che rilevava talune criticità;



- che con successive note prot. n. 11834/DB2000 del 29.05.2014 e prot. n. 1185/A14000 del 27.01.2015, la Direzione regionale Sanità, preso atto delle criticità rilevate dal "Gruppo di Lavoro", richiedeva all'ASL VCO di provvedere, entro congruo termine, all'adeguamento degli atti in conformità alle indicazioni riportate nella nota stessa, al fine di renderli coerenti alle condizioni, ai vincoli, ai principi ed agli elementi di garanzia di cui alla D.G.R. n. 69-5191 del 28 dicembre 2012, in particolare:

- con riferimento ai "Patti Parasociali" la Direzione Sanità richiedeva l'adeguamento dell'articolo 2, con la previsione che la partecipazione della Parte Privata non può essere superiore alla percentuale del 49%;
 - con riferimento all'Allegato III "Delega di poteri" dell'Amministratore Delegato, richiedeva di provvedere, in condivisione con il socio privato, alla previsione che saranno sottoposte a parere obbligatorio non vincolante del CDA le decisioni dell'A.D. di resistere/proporre azioni legali presso le diverse Autorità Giudiziarie competenti o arbitrati;
- con riferimento al "Contratto di Gestione"
 - la Direzione regionale chiedeva di specificare, alla Clausola 12, l'aggettivazione "pubblici" dopo la parola contratto;
 - richiedeva altresì di eliminare dal testo la Clausola 12 lett. j);
 - relativamente alla clausola 12 lett. n) e o) richiedeva di adeguare le prescrizioni ivi contenute in conformità alle indicazioni di cui all'atto deliberativo che recita *"nello svolgimento della propria attività, la società è soggetta ai vincoli e ai controlli dei soci e, relativamente alle modalità di approvvigionamento, dovrà essere considerata "organismo di diritto pubblico" ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici"*;
 - con riferimento alla Clausola 32.4 richiedeva di adeguare il contenuto;
 - con riferimento alla Clausola 7 – punto 7.1 lett. b) – richiedeva di adeguare il contenuto della stessa per renderla coerente rispetto ai provvedimenti regionali in materia;
 - analogamente, con riferimento alla clausola 18, secondo capoverso, alla lettera d), la Direzione regionale chiedeva di precisare che la definizione dell'accordo contrattuale dovrà avvenire in conformità alle previsioni di cui allo schema di contratto con gli erogatori privati che viene approvato dalla Giunta regionale ed evidenziava altresì che non risultava in linea con le vigenti disposizioni regionali la previsione di una *"remunerazioni"*



extra-tariffarie delle eventuali funzioni incluse nell'accordo;

- rilevava inoltre che:
 - con riferimento al numero dei posti letto oggetto di conversione occorre provvedere alle opportune rettifiche all'Allegato 1 al Contratto di Gestione – Prospetto attività erogate dal C.O.Q. – in conformità a quanto disposto nell'ambito del provvedimento di conversione (attività di degenza per complessivi 93 posti letto articolati nelle discipline di: Ortopedia 32 p.l., RRF 25 p.l., Medicina 23 p.l., Attività di Day Surgery per complessivi 13 p.l. articolati in 3 p.l. di Medicina e 10 p.l. di Day Surgery multispecialistico);
 - con riguardo al rispetto delle previsioni di cui al punto 8 lett. a) e b) della D.G.R. n. 69-5191 del 28 dicembre 2012, la Direzione Sanità regionale richiedeva all'ASL VCO di precisare le modalità di restituzione dell'immobile al termine del programma;
 - con riguardo al punto 9 dell'atto deliberativo veniva altresì richiesto all'ASL VCO di specificare la disciplina adottata allo scopo di garantire, in conformità alle previsioni di cui all'atto deliberativo, una netta separazione delle attività gestite direttamente dalla società rispetto a quelle gestite, presso il presidio, dall'ASL; ciò allo scopo di garantire una corretta suddivisione della remunerazione fra ASL e società ed una corretta imputazione dei costi relativi al personale;
- l'ASL VCO con nota prot. n. 34068 del 23.04.2015 provvedeva alla trasmissione delle bozze degli atti rivisti che venivano nuovamente sottoposti al sopra indicato Gruppo di Lavoro regionale sulle sperimentazioni gestionali, istituito con D.D. n. 410/DB2000 del 18.06.2012, per le valutazioni di competenza; il Gruppo di Lavoro nella riunione in data 01.07.2015, in particolare, rilevava che:
 - con riferimento ai "Patti parasociali":
 - ❖ era stato adeguato l'articolo 2 con la previsione che la partecipazione della Parte Privata non può essere superiore alla percentuale del 49%;
 - ❖ era stato ridefinito, in condivisione con il socio privato e nel rispetto delle indicazioni verbali relative agli accordi intervenuti tra socio privato/Società e Direzione Sanità (incontri del 19.03.2015 e 16.04.2015), l'Allegato III "Delega di Poteri" dell'Amministratore Delegato, con la previsione che saranno sottoposte a parere obbligatorio non vincolante del CDA le decisioni dell'A.D. di resistere/proporre azioni legali presso le




diverse Autorità Giudiziarie competenti o arbitrati;

- con riferimento al "Contratto di Gestione":
 - ❖ si era provveduto alla specificazione, alla Clausola 12, della aggettivazione "pubblici" dopo la parola contratto;
 - ❖ era stata eliminata dal testo la Clausola 12 lett. j);
 - ❖ relativamente alla clausola 12 lett. n) e o) erano state adeguate le prescrizioni ivi contenute in conformità alle indicazioni di cui all'atto deliberativo che recita "*nello svolgimento della propria attività, la società è soggetta ai vincoli e ai controlli dei soci e, relativamente alle modalità di approvvigionamento, dovrà essere considerata "organismo di diritto pubblico" ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici*";
 - ❖ con riferimento alla clausola 32.4 si era preso atto dell'osservazione e si era adeguato il contenuto;
- Il Gruppo di Lavoro regionale nell'incontro del 01.07.2015 rilevava altresì che:
 - ❖ Con riferimento al numero dei posti letto oggetto di conversione erano state effettuate le opportune rettifiche all'Allegato 1 al Contratto di Gestione – Prospetto attività erogate dal C.O.Q. – in conformità a quanto disposto nell'ambito del provvedimento di conversione (attività di degenza per complessivi 93 posti letto articolati nelle discipline di: Ortopedia 32 p.l., RRF 25 p.l., Medicina 23 p.l., Attività di Day Surgery per complessivi 13 p.l. articolati in 3 p.l. di Medicina e 10 p.l. di Day Surgery multispecialistico);
 - ❖ Con riguardo al rispetto delle previsioni di cui al punto 8 lett. a) e b) della D.G.R. n. 69-5191 del 28 dicembre 2012, l'ASL VCO aveva precisato che i contenuti, così come definiti, parevano coerenti rispetto alla circostanza della proprietà dell'immobile in capo all'ASL VCO, al contenuto del vigente contratto di comodato e, soprattutto, alla disponibilità della parte privata e della società ad accollarsi interventi strutturali che, all'epoca, non erano stati previsti nella gara per l'individuazione del socio privato. Nel Patto Parasociale erano state apportate modifiche all'articolo 2.3 laddove viene incluso nell'ambito degli interventi strutturali di messa a norma dell'immobile per adeguamenti alle normative antisismica e/o strutturale anche quelli relativi ad adeguamenti di sicurezza antincendio che non siano contemplati tra quelli previsti dal



Progetto Preliminare di adeguamento e messa a norma approvato contestualmente agli atti societari; la medesima precisazione era stata inoltre introdotta alla Clausola 21 del Contratto di Gestione;

- ❖ Relativamente al punto 8 lett. c) dell'atto deliberativo, l'ASL VCO aveva precisato che le modalità di restituzione dell'immobile trovavano disciplina nel contratto di comodato d'uso approvato contestualmente alla sottoscrizione degli atti societari oggi vigenti;
 - ❖ Con riguardo al punto 9 dell'atto deliberativo, l'ASL VCO riferiva che, da una specifica verifica effettuata dal Direttore Sanitario Aziendale congiuntamente con il Direttore Generale della Società COQ, risultava che, allo stato, le attività gestite dal COQ e dall'ASL, laddove vi fossero risorse comuni, erano state regolamentate da apposite convenzioni che prevedono una separazione dell'orario e dei compensi:
 - Per l'attività poliambulatoriale con cadenza semestrale, nell'ambito della periodica attività di ricognizione del personale ASL in distacco, viene ripartita percentualmente l'attività prestata dal personale infermieristico dipendente dell'ASL per attività a favore del COQ;
 - Per quanto riguarda, invece, l'attività amministrativa di prenotazione e/o pagamento ticket svolta da personale del COQ a favore dell'ASL VCO è condivisa tra le parti una procedura di descrizione dell'attività di front office 1;
 - Sono state altresì apportate agli atti le modifiche resesi necessarie per adeguamenti alla normativa sopravvenuta, in particolare:
 - ❖ La composizione del Consiglio di Amministrazione è stata adeguata alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 2, del D.L. 90/2014 così come convertito con modificazioni nella L. 114/2014;
 - ❖ Sono stati modificati gli artt. 28 dello Statuto, 9 del Patto Parasociale e la Clausola 35 del Contratto di Gestione in considerazione della normativa sopravvenuta in materia di clausole arbitrali e competenze giudiziarie in ambito societario;
- Permaneavano, tuttavia, ancora criticità con riguardo ai seguenti articoli, criticità che la Direzione Sanità formalizzava alla ASL VCO giusta propria nota prot. n. 15470/A14000 del 06.08.2015:



- ❖ con riferimento alla clausola 7 – punto 7.1 lett. b) – il contenuto della stessa laddove si prevedeva che *"... le tariffe saranno quelle applicabili agli ospedali pubblici come definite nel tariffario regionale attuale per l'Ospedale Madonna del Popolo di Omegna, aggiornato di volta in volta, senza applicazione di alcuno sconto, trattenuta o decurtazione ad alcun titolo"* non risultava adeguata e coerente rispetto ai provvedimenti regionali in materia. Il Gruppo di Lavoro richiedeva pertanto di provvedere alla riformulazione della stessa;
- ❖ analogamente, con riferimento alla Clausola 18, secondo capoverso, alla lettera d), il Gruppo di Lavoro precisava che la definizione dell'accordo contrattuale sarebbe dovuto avvenire in conformità alle previsioni di cui allo schema di contratto con gli erogatori privati, approvato dalla Giunta regionale; non risultava altresì in linea con le vigenti disposizioni regionali la previsione di una *"remunerazioni extra-tariffrarie delle eventuali funzioni incluse nell'accordo"*;

- L'ASL VCO con nota prot. n. 68632/15 del 15.10.2015 dava atto dell'effettuato riesame dello schema del Contratto di Gestione, in base ai rilievi regionali trasmessi, e rappresentava, con riferimento alla clausola 18 del Contratto di Gestione, l'esigenza di dare veste formale alla circostanza che, nell'approvazione dello schema tipo di accordo contrattuale da stipulare ex art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., la Regione tenga in considerazione la specifica natura giuridica della società COQ S.p.A., attesa la partecipazione azionaria pubblica di maggioranza. Confermava inoltre le bozze degli atti societari (Patti Parasociali e Statuto) nella versione già trasmessa con nota prot. n. 34068/15 del 23.04.2015, in quanto non oggetto di osservazioni regionali;

- che il Gruppo di Lavoro regionale sulle sperimentazioni gestionali si riuniva in data 15.02.2016 per la disamina del nuovo schema del Contratto di Gestione trasmesso dall'ASL VCO, osservando che:

- Con riferimento alla Clausola 7 – punto 7.1 lett. b) – il contenuto della stessa era stato modificato eliminando l'inciso *"..., senza applicazione di alcuno sconto, trattenuta o decurtazione ad alcun titolo"* oggetto di contestazione;
- Analogamente, con riferimento alla Clausola 18, secondo capoverso, era stata riformulata la disposizione di cui alla lettera d) che ora prevede che la "definizione dell'accordo contrattuale e



della relativa quantificazione economica dei servizi da erogarsi ogni anno dal COQ, dovrà avvenire in conformità alle previsioni di cui allo schema di contratto annuale che viene approvato dalla Giunta regionale”;

-in attuazione dell’art. 15, comma 13, lett. c) del D.L. n. 95/2012 - a seguito di un articolato processo di rideterminazione della rete ospedaliera, anche alla luce delle indicazioni contenute nel Decreto del Ministero della Salute n. 70/2015 con il quale è stato approvato il *“Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”* - la Regione ha rivisto i fabbisogni di ricovero del SSR (DGR 19 novembre 2014, n. 1-600 e s.m.i.) e, con DGR 6 luglio 2015 n. 67-1716 e s.m.i., ha definito il fabbisogno ospedaliero da privato accreditato in termini di numero di posti letto, articolati per specialità, nonché quantificato i tetti di spesa massima sostenibile per il triennio 2014-2016 da contrattare con le strutture private accreditate e a contratto con il SSR;


-in data 29.08.2016, anche alla luce del processo di revisione della rete ospedaliera di cui agli atti sopracitati, veniva siglato un verbale di intesa fra i rappresentanti della Regione Piemonte, dell’Asl VCO, della società Générale de Santé Italia Srl e della società Coq Spa, con cui si conveniva concordata congiuntamente la modifica di alcune clausole ed articoli degli atti societari e venivano indicati per gli anni 2016-2018 gli indirizzi delle funzioni a cui tendere (ortopedico-riabilitativo) con la conseguente rideterminazione dei posti letto e la definizione dei budget annuali;

-venivano, nel contempo, avviati dagli organismi competenti i procedimenti per l’autorizzazione all’esercizio ex art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. e l’accreditamento ex art. 8 quater D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativamente all’assetto di p.l. di cui al citato verbale di intesa;

-con DGR n. 73-5504 del 3.8.2017 sono state approvate le nuove regole di finanziamento per l’acquisto di prestazioni sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale da erogatori privati accreditati per le annualità 2017-2018-2019;

- che l’Azienda, giusta deliberazione n. 397 del 24.04.2018, ha quindi adottato contratto ex art. 8-quinquies D.Lgs. 502/1992, secondo lo schema approvato dalla Regione con la citata DGR n. 73-5504, integrato dalle modifiche resesi necessarie ed indispensabili in ragione della natura specifica del società COQ S.p.A., contratto successivamente sottoscritto dalle parti;

-con nota prot. n. 27837 del 9.5.2018 l’ASL VCO provvedeva alla trasmissione alla Regione Piemonte – Direzione Sanità - degli schemi



degli atti societari nella formulazione conclusiva rispettosa delle indicazioni formulate nel corso degli anni dal 2012 a tutt'oggi per la definizione del percorso di trasformazione dalla gestione sperimentale della società mista Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A. in gestione ordinaria, ai sensi dell'art. 23 c. 6 della L.R. 12/2008 e dei successivi atti e note regionali.

Allegato A – Bozza Statuto;

Allegato B – Patto Parasociale

Allegato B.I – “Beni ed attrezzature della ASL VCO concessi in comodato d'uso alla Società C.O.Q. S.p.A.”;

Allegato B.II - “Progetto Preliminare Antincendio”;

Allegato B.III – “Delega di Poteri”

Allegato C – Contratto di gestione

Allegato C.1 – “Prospetto Attività Erogate dal COQ”;

Allegato C.2 – “Progetto Preliminare Antincendio”;


Allegato C.3 - “Tabella di Riferimento del Personale Messo a Disposizione”

-che, successivamente, l'ASL VCO inoltrava alla Regione Piemonte – Direzione Sanità, nuova versione dell'Allegato C.1 definitiva ex Verbale di Intesa del 29.08.2016;

- che intanto perveniva a definizione anche il contenzioso instaurato presso il TAR Piemonte nell'anno 2013, da parte sia della società COQ S.p.A. (giudizio R.G. 295/2013) sia dal socio privato Générale de Santé (giudizio R.G. 370/2013), avverso la D.G.R. n. 69-5191 del 28.12.2012 – contenzioso definito mediante rinunce acquisite agli atti rispettivamente giusta protocollo n. 29859/18 del 17.05.2018 e protocollo n. 30210/18 del 18.05.2018;

- che in data 22.05.2018 il Gruppo di Lavoro Regionale sulle Sperimentazioni Gestionali si è riunito per esaminare gli atti trasmessi con nota ASL VCO 27837/18 del 09.05.2018 e successiva versione Allegato C.1, rilevando sinteticamente quanto di seguito:

- verificare che l'erogazione delle prestazioni sanitarie in regime privatistico venga effettuato nel rispetto dell'assetto di p.l. accreditati e contrattati con il SSR;
- precisare che il Prospetto Posti Letto si riferisca all'assetto di posti letto contrattati ex verbale di intesa del 29.8.2016, corrispondente alla situazione in essere al 31.12.2018;
- con riferimento alla Clausola 11 del Contratto di gestione si richiede di sostituire il periodo “approvazione da parte della Regione



Piemonte" con il seguente: "presa d'atto da parte della Regione Piemonte";

■ con riferimento alla Clausola 14.8 del Contratto di gestione: verificare la conformità della previsione ivi contenuta con la normativa nazionale e, in caso di non conformità, di provvedere al relativo adeguamento o superamento della norma;

■ con riferimento alla Clausola 15.3 del Contratto di gestione: precisare il contenuto in merito ai contratti applicabili al personale dipendente (che devono essere i contratti collettivi nazionali della sanità privata). Si richiede altresì di provvedere al superamento della previsione qualora la norma ivi contenuta debba ritenersi superata poiché riferita alla fase iniziale di operatività del programma.

Il gruppo di lavoro rileva inoltre l'esigenza di formalizzare negli atti una netta separazione delle attività gestite direttamente dalla società rispetto a quelle gestite, presso il presidio, dall'ASL; ciò allo scopo di garantire una corretta suddivisione della remunerazione fra ASL e società ed una corretta imputazione dei costi relativi al personale, dato atto che a tal riguardo l'ASL VCO, già con nota prot. n. 34068 del 23.04.2015, rilevava che, da una specifica verifica effettuata dal Direttore Sanitario Aziendale congiuntamente con il Direttore Generale della Società COQ, risulta che, allo stato, le attività gestite dal COQ e dall'ASL, laddove vi siano risorse comuni, sono regolamentate da apposite convenzioni che prevedono una separazione dell'orario e dei compensi.


Il gruppo di lavoro prende altresì atto che, in conformità alle previsioni di cui alla DGR n. 69-5191 del 28.12.2012, è pervenuta la documentazione degli organismi competenti ai controlli ai fini dell'autorizzazione all'esercizio ex art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. ed all'accreditamento ex art. 8 quater D.Lgs. 502/92 e s.m.i., da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

DATO ATTO

che, in esito all'incontro del 22.05.2018, il Gruppo di Lavoro regionale sulle sperimentazioni gestionali decideva di inoltrare il Verbale della seduta, riportante i rilievi sopra indicati, al Direttore della Direzione Regionale Sanità per gli adempimenti di competenza;

CONSIDERATO

- che in data 24.05.2018, con nota prot. n. 31361/18, l'ASL VCO inoltrava alla Regione Piemonte – Direzione Sanità nuova versione del Contratto di Gestione, modificata in base alle indicazioni del Gruppo di Lavoro;



- che nella sopra indicata nota veniva richiesto un riscontro entro il 29.05.2019, precisando che in carenza l'Azienda avrebbe assunto la condivisione da parte regionale dell'atto così come modificato;

PRESO ATTO che alla data del 29.05.2018 la Regione Piemonte – Direzione Sanità non ha fornito alcun riscontro alla nota prot. n. 31361/18;


RITENUTO pertanto, di definire gli schemi degli atti societari nella formulazione inoltrata alla Direzione Sanità regionale, giusta nota prot. n. 27837/18 del 09.05.2018 per quanto concerne lo Statuto ed i Patti Parasociali e, giusta nota prot. n. 31361/18 del 24.05.2018 per quanto concerne il Contratto di Gestione, come sotto specificato:

- Allegato A – Statuto;
- Allegato B – Patto Parasociale
 - Allegato B.I – “Beni ed attrezzature della ASL VCO concessi in comodato d’uso alla Società C.O.Q. S.p.A.”;
 - Allegato B.II - “Progetto Preliminare Antincendio”;
 - Allegato B.III – “Delega di Poteri”
- Allegato C – Contratto di gestione
 - Allegato C.1 – “Prospetto Attività Erogate dal COQ”;
 - Allegato C.2 – “Progetto Preliminare Antincendio”;
 - Allegato C.3 - “Tabella di Riferimento del Personale Messo a Disposizione”

Acquisiti i pareri espressi ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 c. 7 e 4 c. 1 del d.Lgs. 502 /1992 e smi, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, come in calce al presente atto formulati

DELIBERA

- 1°) per tutte le motivazioni esposte in premessa, di definire gli schemi di atti societari necessari per la definizione del percorso di trasformazione dalla gestione sperimentale della società mista Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A. in gestione ordinaria, ai sensi dell’art. 23 c. 6 della L.R. 12/2008 e dei successivi atti e note regionali così come in premessa riferiti, in conformità agli allegati meglio di seguito dettagliati e numerati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto:



- Allegato A – Statuto;
- Allegato B – Patto Parasociale
 - Allegato B.I – “Beni ed attrezzature della ASL VCO concessi in comodato d’uso alla Società C.O.Q. S.p.A.”;
 - Allegato B.II - “Progetto Preliminare Antincendio”;
 - Allegato B.III – “Delega di Poteri”
- Allegato C – Contratto di gestione
 - Allegato C.1 – “Prospetto Attività Erogate dal COQ”;
 - Allegato C.2 – “Progetto Preliminare Antincendio”;
 - Allegato C.3 - “Tabella di Riferimento del Personale Messo a Disposizione”

2°) di trasmettere il presente atto alla Direzione Sanità della Regione Piemonte per consentire la presa d’atto delle bozze degli atti societari e l’adozione dei provvedimenti di competenza regionale, inerenti la trasformazione in regime ordinario della sperimentazione gestionale, ai sensi della L.R. n. 1/2012;

3°) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere.

Omegna, li

31 MAG. 2018

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giovanni Caruso


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Antonio Jannelli

FAVOREVOLE
FIRMA _____

DATA 31 MAG. 2018

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Antonino Trimarchi

FAVOREVOLE
FIRMA 31 MAG. 2018
DATA _____



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto è stata posta in pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'A.S.L. VCO il giorno 31 MAG. 2018 per 15 giorni continuativi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ESECUTIVA IN DATA 31 MAG. 2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO

L'Assistente Amministrativo
(*Laura FIZZI*)

Trasmissione a:

- Collegio Sindacale Nota prot. n. _____ del _____
- Conferenza dei Sindaci Nota prot. n. _____ del _____
- Giunta Regionale Nota prot. n. _____ del _____

Copia per strutture:

	DIREZIONE SANITARIA PRESIDI VB-D		DIPSA
	DIP. PREVENZIONE	X	AFFARI GENERALI LEGALI E IST.
	DISTRETTO VCO		LOGISTICA E SERV. TECNICI E INFORM.
	GEST. ATTIVITA' TERRITORIALE		GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO
	FARMACIA		GEST. PERSONALE E FORMAZIONE
	SALUTE MENTALE TERRITORIALE		
	SER.D		